

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Nota 12-1-2011 n. 40/MSN

Competenze delle Camere di commercio nel procedimento del SUAP.

Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per la semplificazione normativa - Ufficio legislativo.

Nota 12 gennaio 2011, n. 40/MSN ⁽¹⁾.

Competenze delle Camere di commercio nel procedimento del SUAP.

(1) Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per la semplificazione normativa - Ufficio legislativo.

Al Dr Gualtiero Zabeo
Responsabile del procedimento
Unione Comuni Camposampierese
Via Corso n. 35
35012 Camposampierese (PD)

In riscontro alla richiesta di chiarimenti inoltrata a questo Ufficio (nota n. 31340 del 28 dicembre 2010) circa il ruolo svolto dalle Camere di commercio in caso di delega nei procedimenti di competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), si rappresenta quanto segue.

Ai sensi di quanto disposto dall'[art. 25, comma 4, del D.Lgs. n. 59/2010](#), dall'[art. 38, comma 3, lettera d\) del D.L. n. 112 del 2008](#), convertito con modificazioni dalla [legge n. 133 del 2008](#), e dall'[art. 4, comma 11, del D.P.R. n. 160 del 2010](#), si ritiene che, nelle more dell'acquisizione dell'idoneità da parte del Comune, "l'esercizio delle funzioni", qualora delegato alla Camera di commercio (senza necessità di provvedimenti espressi), comporti, salvo accordi ulteriori previsti da convenzioni stipulate tra le parti, che sia la Camera di commercio ad esercitare le funzioni richieste per l'elaborazione dell'istanza, comunicandone gli esiti al Comune. Per avere il dettaglio delle

attività di competenza della Camera di commercio saranno a breve disponibili sul sito www.impresainungiorno.gov.it il materiale informativo e di supporto, nonché copia della convenzione quadro stipulata tra UnionCamere ed A.N.C.I. ai sensi dell'[art. 4, comma 11, del D.P.R. n. 160 del 2010](#).

La delega delle predette funzioni alle Camere di commercio non comporta una deroga all'ordinario riparto delle competenze, in quanto la titolarità della funzione amministrativa delegata rimane del Comune e del relativo dirigente responsabile, ovvero, qualora quest'ultimo non sia stato individuato, del Segretario comunale, ai sensi dell'[art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 160 del 2010](#).

Il Comune, in sintesi, può avvalersi delle capacità organizzative e tecniche di un altro Ente pubblico, la Camera di commercio, pur preservando le competenze e la correlativa responsabilità delle attività compiute dagli uffici di quest'ultima.

Il Capo dell'Ufficio legislativo

Cons. Giuseppe Chiné

[D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 38](#)
[D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 25](#)
[D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, art. 4](#)
